



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

<u>Verbale n. 21</u> della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 25 maggio 2021

	Presente	Assente
		Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	
Sergio ABRIGNANI		X
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza ¹	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO ²	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA		X

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 24 maggio 2021:

- **1.** Valutazione delle linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale;
- **2.** Parere su "protocollo di sicurezza" relativo allo svolgimento delle prove scritte del concorso a 12 posti da dirigente della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato;
- 3. Varie ed eventuali.

Т

La seduta inizia alle ore 11,05.

¹ Inizia la seduta in videoconferenza, la prosegue in presenza dalle ore 11,25.

² Collegato in videoconferenza dalle ore 11,30.





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 Il Coordinatore propone di iniziare la seduta esaminando il **punto n. 2** dell'ordine del giorno, costituito da una richiesta di parere sul "protocollo di sicurezza" relativo allo svolgimento delle prove scritte del concorso a 12 posti da dirigente della Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato, previsto per le data del 22 e 23 giugno in Roma (allegato).

Esaminato il protocollo, il CTS – rilevato come lo stesso si adegui e tutte le indicazioni fornite, in passato, dal Comitato relativamente allo svolgimento delle prove concorsuali – esprime una valutazione positiva, ritenendo il documento ben strutturato, esaustivo e dettagliato.

Ritiene, tuttavia, che possa essere eliminato il riferimento alla "tosse di recente comparsa" quale elemento ostativo alla partecipazione (v. pag. 4, punto 2, lett. b), mentre il rifermento alla "difficoltà respiratoria" (pag. 4, punto 2, lett. c) può essere opportunamente integrato con l'indicazione "di recente comparsa".

Il CTS esamina, quindi, il **punto n. 1** dell'ordine del giorno, relativo alle Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale, trasmesse al Comitato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Segretariato Generale della Presidenza medesima.

Al riguardo, il Comitato osserva che la partecipazione del pubblico ad eventi sportivi è attualmente disciplinata da due distinte fonti normative:

- l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale dispone che «(a) decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee quida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico»;

- l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, per il quale «in zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche aqli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee quida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico».





COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 L'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 consente poi la concessione di deroghe al numero massimo degli spettatori, nel rispetto di (specifici) principi fissati dal Comitato tecnico scientifico e, inoltre, di deroghe alle date sopra indicate, per eventi di particolare rilevanza. Le Linee Guida oggi esaminate dal CTS non riguardano, dunque, tali eventi particolari, a regime derogatorio, i quali devono svolgersi sulla base di specifici protocolli di sicurezza.

Tanto premesso, il CTS osserva che risulta, comunque, poco chiaro l'ambito di applicazione delle Linee Guida in esame, posto che le medesime appaiono riferite ai soli eventi riconosciuti di preminente interesse nazionale dal C.O.N.I. o dal C.I.P., di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 52 del 2021, e non anche agli altri eventi e competizioni sportive di cui all'art. 5 del d.l. n. 63 del 2021. Appare, invece, al Comitato opportuno – trattandosi sostanzialmente dei medesimi fenomeni – renderne omogenea la regolamentazione sulla base di Linee Guida uniche, le quali dovranno evidentemente tenere conto dei diversi contesti nei quali, normalmente, si svolgono gli eventi di preminente interesse nazionale e gli altri eventi sportivi.

Ciò posto, il CTS ritiene che il documento necessiti di significativa revisione in diversi punti, alcuni dei quali appaiono finanche sovradimensionati, come, ad esempio, il processo di accredito di cui al punto 9, in base al quale per tutti i "partecipanti" – nozione che, peraltro, non sembra sufficientemente definita (anche se apparentemente distinta da quella di "spettatori") – occorrerà tracciare gli spostamenti negli ultimi 14 giorni, con aggiornamento giornaliero agli organizzatori, che andranno aggiornati costantemente anche circa il proprio stato di salute durante questo periodo.

Il CTS esprime, poi, perplessità sulla previsione della figura del *Covid manager*, anche perché tale figura potrebbe dare l'impressione di una deresponsabilizzazione degli organizzatori e degli altri soggetti sui quali fanno capo gli obblighi di protezione del



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 pubblico e dei partecipanti, non apparendo, invece, possibile trasferire le posizioni di garanzia stabilite dall'ordinamento su altre figure, non previste dalla legge (fermo restando che il soggetto responsabile può sempre farsi coadiuvare da terzi — siano essi dipendenti o collaboratori — nell'assolvimento dei propri compiti di prevenzione, delegando ad essi specifiche incombenze e competenze).

Quanto alla responsabilità delle pubbliche autorità, <u>appare poi essenziale</u>, <u>come già rilevato in altre occasioni, il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali</u>, cui dovrà essere demandata sia la declinazione delle indicazioni generali nello specifico contesto nel quale l'evento si svolge – definendo il dettaglio degli aspetti operativi, in coerenza con i principi di cautela e protezione della salute – sia il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni. Il CTS, inoltre, raccomanda di valorizzare esplicitamente nel testo del documento il criterio del *green certificate* per disciplinare la materia oggetto di richiesta del parere.

In conclusione, il CTS, non ritenendo approvabile la corrente versione del documento, dichiara la propria disponibilità a rivedere, se necessario anche in via di urgenza, le Linee Guida oggi esaminate, una volta che le medesime siano emendate in coerenza con le sopra-esposte indicazioni.

Alle ore 11,50, in assenza di altri argomenti sui quali concentrare l'attenzione, il Coordinatore dichiara chiusa la seduta.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	in videoconferenza	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	in videoconferenza	



COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Sergio ABRIGNANI ³	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	in videoconferenza	
Donato GRECO	in videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	in videoconferenza	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Franco Locatelli Sergio Fiorentino

³ Ha interrotto il collegamento alle ore 16,45.